

ALLEGATO " A "

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO SENECTUTE – ONLUS"



Art.1- Scopi

- 1) E' promossa e costituita tra varie persone un'associazione denominata "PRO SENECTUTE - ONLUS", duratura al 31 dicembre 1050, salvo ulteriori proroghe.
- 2) L'Associazione, a struttura democratica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, rivolge la sua attenzione al settore dell'assistenza di carattere sociale alle persone anziane autosufficienti con attività formative, intellettive, ricreative, attività motorie in collaborazione con la ULSS, anche attraverso l'ausilio di tecnologie di tipo informatico od altro.
- 3) L'attività può essere esercitata:
 - A) In un Centro Sociale messo a disposizione da un Ente Pubblico (Comune, Provincia etc.), con il quale viene stipulata una convenzione;
 - B) In altri locali reperiti dall'Associazione Pro Senectute - Onlus, e messi a disposizione delle persone anziane, dove vengono perseguite le stesse finalità di cui al comma 2) precedente.
- 4) L'Associazione può accettare donazioni e lasciti testamentari.
- 5) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse connesse così come individuate dal D.L. 460/97.
- 6) Per le attività produttive di reddito va tenuta apposita contabilità.
- 7) In particolar modo le attività che svolgerà l'associazione sono :
 - a. assistenza sociale;
 - b. perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - c. svolgimento di attività direttamente connesse a quelle indicate al punto a) e punto b) del presente comma 7).
- 8) In ogni caso l'Associazione opera sotto l'osservanza delle norme tutte di cui all'art .3 comma 3 della legge 266/91 e nell'ambito del territorio comunale di Verona e extracomunale.

Art. 2 - Sede

- 1) La sede dell'Associazione , nonché la sede amministrativa e contabile è in Verona, Via Interrato Acqua Morta, n. 54.
- 2) La Pro"Senectute - Onlus" si compone di soci effettivi e di soci sostenitori. Per soci effettivi si intendono tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale e pertanto regolarmente iscritti. Per soci sostenitori si intendono tutti coloro che essendo regolarmente iscritti ,contribuiscono direttamente all'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 3 – Soci

- 1) Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti.
- 2) L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi, previa notificazione degli stessi all'interessato.
- 3) L'associato potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- 4) Il socio effettivo che partecipa all'opera di assistenza acquisisce il titolo di socio sostenitore.

- 5) Le prestazioni assistenziali effettuate con continuità dai soci sostenitori si intendono gratuite.
- 6) I soci effettivi hanno l'obbligo di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea, e di uniformarsi alle direttive del consiglio stesso.
- 7) Tutti i soci hanno il diritto di controllare il funzionamento dell'Associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità.

Art. 4 – Domande di ammissione

- 1) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che rientrano nella specifica prevista al comma 1) art. 3 e che ne facciano richiesta e vengano giudicati idonei per lo svolgimento dell'attività.
- 2) Se non accettati, la mancata ammissione dovrà essere motivata all'interessato.
- 3) Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria della Associazione in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché all'ordinamento dell'Associazione.
- 4) In ordine all'ammissione all'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti statutari.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

- 1) La " Pro Senectute - Onlus è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti, a maggioranza dei voti dei presenti all'Assemblea generale dei soci e composta da tutti i soci. Ogni socio dispone di un solo voto.
- 2) Tutte le cariche associative nonché le prestazioni fornite da tutti i soci sono gratuite.
- 3) In caso di cessazione di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del consiglio stesso.

Art. 6 – Compiti e durata del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo una volta eletto, nomina fra gli eletti il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 2) I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili per non più di tre mandati consecutivi.
- 3) E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un comitato esecutivo composto al massimo di tre membri, uno dei quali sarà il Presidente o il Vice Presidente.
- 4) Spettano al Consiglio Direttivo la cura e l'osservanza dei compiti statutari, curando di osservarli e di farli osservare.
- 5) Spettano al Consiglio Direttivo tutti i compiti di legge per l'amministrazione e gestione dell'Associazione, sia in via ordinaria che straordinaria, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea.

Art. 7 – Presidente

- 1) Il Presidente, designato dal Consiglio Direttivo, rappresenta la Pro Senectute - Onlus a tutti gli effetti legali, ne tutela gli interessi, ne fa rispettare le norme statutarie, convoca e dirige

le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea generale dei soci, ne presiede i lavori, ne esprime e ne fa eseguire le deliberazioni.

- 2) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendone tutti i poteri in caso di sua assenza o impedimento.
- 3) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma i mandati di pagamento, gli assegni e gli ordini di riscossione.

Art. 8 – Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del comitato esecutivo e dell'assemblea generale dei soci.

Art. 9 – Assemblea generale

- 1) Ogni anno la Pro Senectute – Onlus tiene una Assemblea generale ordinaria dei soci, alla quale sono sottoposti:
 - a. una relazione morale e finanziaria;
 - b. il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - c. ratifica della quota annuale per i soci effettivi stabilita precedentemente dal Consiglio Direttivo;
 - d. le proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
 - e. ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo dei soci;
 - f. modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con le maggioranze previste dal Comma 2 Art. 21 C. C. ;
 - g. approvazione di eventuali regolamenti interni dell'Associazione.
- 2) In prima convocazione l'assemblea non è valida se non vi partecipino almeno la metà dei soci più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, in conformità all'art. 21 comma 1 C. C..
- 3) In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed in regola con il pagamento della quota sociale, in conformità al comma 1 art. 21 C. C..
- 4) L'assemblea generale deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità dal Presidente del Consiglio Direttivo o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio medesimo, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci.
- 5) Ogni socio dispone di un voto personale.
- 6) I soci che non possono intervenire di persona all'assemblea possono farsi legittimamente rappresentare con delega scritta da uno dei soci presenti. L'assemblea generale delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

- 1) L'Assemblea Straordinaria può approvare eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Per le delibere di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci, il tutto come previsto dall'art. 21 del C.C.
- 2) I soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono farsi legittimamente rappresentare con delega scritta da uno dei soci presenti.

Art. 11 – Anno Sociale/Finanziario – Bilanci

- 1) L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.
- 3) Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
- 4) Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 5) I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e controllati, anche in maniera analitico-contabile dall'assemblea dei soci.
- 6) Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.
- 7) Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio precedente.
- 8) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
- 9) Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell'esercizio in corso.
- 10) Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
- 11) Per ogni triennio del mandato conferito al Consiglio Direttivo, l'assemblea generale nomina due Revisori dei conti dei quali uno effettivo ed uno supplente, i quali riferiscono all'assemblea generale ordinaria di ogni anno sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.
I Revisori durano in carica quanto, il Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Patrimonio

- 1) Alla data di approvazione dello statuto l'entità patrimoniale dell'Associazione consiste complessivamente in Euro 9.845,68 (novemilaottocentoquarantacinque virgola sessantotto)
Il patrimonio della Pro Senectute - Onlus è costituito:
 - a. dalle cose mobili ed immobili inventariate;
 - b. da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, espressamente diretti all'arricchimento di esso patrimonio;
 - c. da contributi o finanziamenti vari provenienti da Enti pubblici o Enti privati, tutti erogati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente statuto.
- 2) Per controverso le risorse economiche sono costituite:
 - a. dall'importo delle quote sociali;
 - b. da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all'arricchimento del patrimonio;
 - c. dalle rendite del patrimonio stesso;
 - d. dal saldo contabile dei conti correnti presso Unicredit Banca SpA , Agenzia Verona, Borgo Trento e Banca Popolare di Verona, Ag . G" Q. re Trento e dal saldo del deposito titoli costituito da numero 865,554 v.n. di Fondi Arca RR. Port .
- 3) I beni costituenti il patrimonio della Pro Senectute - Onlus devono essere descritti nel Registro degli Inventari..
- 4) Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle per qualsiasi titolo siano destinati ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci assunte in conformità agli scopi statutari e comunque, non potranno mai andare a diminuire l'importo dell'entità patrimoniale dell'associazione consistente in Euro 9.845,68.



- 5) Le somme necessarie ai bisogni dell'associazione devono essere depositate ad interesse presso Istituti di Credito locali.

Art . 13 –Utili di gestione

- 1) Gli avanzi di gestione e gli utili devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di avanzi di gestione, di utili, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art . 14 – Gestione

- 1) Il Consiglio Direttivo sovrintende alla destinazione delle somme disponibili per lo Svolgimento dell'attività assistenziale e di aiuto agli anziani bisognosi come atto di Ordinaria amministrazione, con riferimento agli indirizzi programmatici deliberati Annualmente dall'assemblea.

Art . 15 – Scioglimento e devoluzione dei beni

- 1) In caso di scioglimento della Pro Senectute - Onlus saranno eseguite le modalità ed adempiuti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, in particolare il dispositivo dell'art. 21 Comma 3 C .C ..
- 2) Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento è competente il Foro di Verona.
- 3) In caso di esaurimento degli scopi dell'associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione dell'Associazione da qualsiasi causa determinata o scioglimento dell'Associazione stessa, i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altri enti che perseguono i medesimi fini dell'Associazione o ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art . 16 – Nuove Sezioni

- 1) E' prevista la costituzione di sezioni che possono venire create a richiesta dei soci, presentata alla presidenza almeno sei mesi prima dell'assemblea generale ovvero deliberata dal consiglio.
- 2) La costituzione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea generale a Maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
- 3) Le sezioni funzioneranno sempre nel settore dell'anziano solo e autosufficiente, secondo i criteri e i programmi dell'Associazione, adattandoli di volta in volta e caso per caso alle eventuali esigenze e necessità locali: il tutto sempre previo concerto con l'Associazione della quale sono considerate emanazioni “ anche per ogni altra decisione di qualunque genere”.

Il funzionamento interno delle singole sezioni avverrà secondo le norme stabilite Dall'associazione con le quali interverrà un rapporto di ordinata dipendenza.

Art . 17 – Riferimenti Legislativi



- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché delle disposizioni in materia di Onlus.

Art . 18 - Clausole di salvaguardia

- 1) La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'uso dell'acronimo " Onlus " negli atti dell'Ente sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus prevista dall'art .11 del DL. 4 dicembre 1997 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.
- 2) La mancata iscrizione all'anagrafe delle Onlus comporta necessariamente un adeguamento dello statuto secondo le modalità di cui agli artt . 2 e 7 del D.P.R. 361/2000.

Verona, li 31 Marzo 2015

Il Presidente :

